

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 aprile 2012.

Modifiche al decreto 2 marzo 2012, n. 79 concernente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili del mare territoriali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 marzo 2012, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2012, concernente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale;

Considerata la necessità di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti e dei residui delle navi nel porto di Venezia;

Considerato che la non ammissibilità della deroga di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, comporterebbe l'obbligo per tutte le navi presenti in porto, non adibite a collegamenti di linea, di procedere al conferimento dei rifiuti a prescindere dalla residua capacità di stoccaggio delle navi medesime, nonché dei parametri tecnici di cui al citato decreto legislativo;

Visti gli approfondimenti congiunti dell'Autorità marittima e dell'Autorità portuale di Venezia, dai quali sono emerse criticità applicative circa l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 2 marzo 2012, n. 79, recante disposizioni relative al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nel porto di Venezia;

Considerato che l'attuale consistenza ed organizzazione degli impianti portuali deputati a ricevere i rifiuti e i residui del carico presenti a bordo delle navi nel porto di Venezia, determinano, nell'ipotesi di assenza di deroga, di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n.182, prolungati tempi di attesa in rada delle unità, con conseguenti possibili maggiori rischi ambientali e per la sicurezza della navigazione;

Considerato che l'introduzione di un limite di una percentuale di capacità di stoccaggio delle navi oltre il quale non è ammessa deroga prima della partenza della nave dal porto di

Venezia, in aggiunta alla verifica della sussistenza degli altri elementi tecnici previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182, assicura comunque un adeguato livello di tutela ambientale e si concilia con un regolare e fluido funzionamento dei traffici portuali;

Ritenuto pertanto necessario adottare, in ragione anche della particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale delle aree lagunari in questione, specifiche misure per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2, dell'articolo 2, del decreto interministeriale del 2 marzo 2012, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2012, è sostituito dal seguente: «2. Per il porto di Venezia la deroga di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182, è applicabile solo ove i rifiuti ed i residui del carico non superino la metà della capienza dei rispettivi spazi di stoccaggio della nave previsti dalla certificazione di bordo.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2012

*Il ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
PASSERA

*Il ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
CLINI

12A05216

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 27 gennaio 2012.

Modifiche alla direttiva 2 maggio 2006, recante: «Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2010, Reg. n. 19, foglio n. 24, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile;



Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose»;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 maggio 2006 recante «Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze» ed in particolare il capitolo 3 - Incidenti aerei;

Visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE;

Ravvisata la necessità di dare attuazione al regolamento (UE) n. 996/2010 sopra citato ed, in particolare, all'art. 21 recante «Assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari»;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

EMANA
la seguente direttiva:

Al fine di dare attuazione al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile ed, in particolare, all'art. 21 recante «Assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari», il capitolo 3 - «Incidenti aerei» della direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 maggio 2006 citata in premessa è sostituito dal seguente:

«3. Incidenti aerei - All'interno del perimetro aeroportuale, o comunque nell'area di giurisdizione aeroportuale.

3.1 La comunicazione dell'evento e il flusso informativo.

La Torre di controllo o, ove questa non fosse presente, il competente fornitore dei servizi del traffico aereo, registrato l'evento:

informa ed attiva i servizi aeroportuali di pronto intervento e di soccorso, ivi compreso il gestore aeroportuale, per le azioni di competenza;

ne dà comunicazione alla direzione aeroportuale ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) vigila sull'attuazione delle procedure del piano di emergenza aeroportuale ed informa l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura, le sale operative di protezione civile degli enti locali competenti per il territorio e l'ANSV.

Gli enti ed organizzazioni interni ed esterni all'aeroporto agiscono in accordo a quanto previsto dal piano di emergenza aeroportuale, a sua volta definito in aderenza alla normativa dell'ENAC.

Inoltre, le sedi aeroportuali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità informano ed

aggiornano costantemente le rispettive sale operative territoriali, che potrebbero comunque ricevere analogha comunicazione dell'incidente dal territorio:

112 Arma dei Carabinieri;

113 Polizia di Stato;

115 Vigili del Fuoco;

118 Emergenza sanitaria;

117 Guardia di Finanza;

1515 Corpo Forestale;

1530 Guardia Costiera.

Ciascuna sala operativa territoriale delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, secondo le modalità previste dalle proprie procedure:

allerta le proprie strutture territoriali per l'eventuale intervento di mezzi e uomini di supporto;

contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle informazioni;

contatta, laddove attive, le sale operative delle Piazze Locali (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali;

informa l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura;

attiva il flusso di comunicazione interno;

attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

Inoltre:

la sala operativa del 118:

avvia le procedure per l'attivazione delle risorse sanitarie territoriali;

allerta le strutture sanitarie per l'eventuale attivazione del loro piano di emergenza interna per massiccio afflusso feriti (PEIMAF).


Le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, l'ENAC e l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura avvisano immediatamente dell'incidente l'ufficio gestione delle emergenze - Sala situazione Italia (S.S.I.) del Dipartimento della Protezione Civile e riferiscono sull'evoluzione dell'evento e sulle risorse in campo. Le stesse, inoltre, faranno pervenire alla S.S.I. eventuali richieste di concorso e supporto all'attività di gestione dell'emergenza.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile valuta la situazione emergenziale e, se appare di carattere eccezionale, coordina gli interventi e le iniziative per fronteggiare l'evento in corso, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

3.2 L'intervento sul luogo dell'incidente.

Le squadre che intervengono sul luogo dell'incidente operano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze tecniche, secondo quanto previsto dal piano di emergenza aeroportuale e dalle proprie procedure operative.

Per garantire il coordinamento degli interventi delle diverse squadre, la direzione delle operazioni di salvataggio, soccorso ed intervento tecnico urgente è affidata, fin dai primi momenti dell'emergenza, al responsabile del distacco aeroportuale dei Vigili del Fuoco che assume il ruolo di direttore tecnico dei soccorsi.



In accordo con le indicazioni del direttore tecnico dei soccorsi, cui devono essere messe a disposizione tutte le informazioni tecnico-specialistiche necessarie a garantire che le operazioni si svolgano in condizioni di sicurezza, vengono attuati i seguenti interventi:

- soccorso tecnico urgente (V.V.F.);
- soccorso sanitario (sistema 118 - Servizio sanitario aeroportuale);
- attività di ricognizione e triage;
- trasporto feriti nell'area a questi destinata all'interno dell'aeroporto, secondo quanto previsto dal piano di emergenza aeroportuale;
- richiesta, se necessario, di ulteriore supporto di autoambulanze e personale al sistema 118;
- supporto logistico (Società di gestione aeroportuale).

Il coordinamento generale dei soccorsi è assicurato dal gestore, attraverso il centro operativo per le emergenze e tutti gli altri supporti logistici ed organizzativi che è tenuto ad approntare. L'ENAC garantisce la collaborazione con l'autorità giudiziaria e con l'ANSV.

In accordo con le indicazioni del centro operativo per le emergenze vengono attuati i seguenti interventi:

- coordinamento delle operazioni di soccorso sanitario presso la sede interna all'aeroporto dedicata a tale attività secondo quanto previsto dal piano di emergenza aeroportuale (Servizio sanitario aeroportuale);
- attività medico - legale connesse al recupero, al trasferimento e alla gestione delle salme (Sanità aerea d'intesa con la Polizia Mortuaria);
- presidio della zona interessata dall'incidente, delle aree destinate ai feriti ed agli illesi, e delle entrate principali dell'aeroporto (Forze di Polizia);
- presidio di tutte le zone d'accesso ai piazzali (Forze di Polizia);
- agevolazione al transito dei mezzi di soccorso ai varchi doganali (Forze di Polizia e Polizia locale);
- scorta dei mezzi di soccorso (Forze di Polizia);
- piantonamento dei resti del velivolo sul luogo dell'incidente (Forze di Polizia);
- gestione degli effetti personali recuperati (Forze di Polizia);
- predisposizione del personale tecnico e dei mezzi speciali per rimuovere l'aeromobile incidentato (Società di navigazione aerea/gestore aeroportuale).

In presenza di cittadini esteri a bordo, l'ufficio sala crisi dell'ENAC provvede a contattare l'unità di crisi del Ministero degli affari esteri al fine di fornire le dovute informazioni sull'accaduto.

Come previsto dall'art. 13 del regolamento UE n. 996/2010, sino all'arrivo degli investigatori dell'ANSV nessuno può modificare lo stato del luogo dell'incidente, prelevare da esso campioni, intraprendere movimenti o effettuare campionamenti dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto, spostarlo o rimuoverlo, a meno che ciò non si renda necessario per ragioni di sicurezza o per assistere persone ferite o previa autorizzazione del direttore tecnico dei soccorsi e, ove possibile, in consultazione con l'ANSV, al fine di assicurare la corretta preservazione delle evidenze utili all'inchiesta di sicurezza.

3.3 L'assistenza e l'informazione alle vittime e ai loro familiari nonché alla popolazione.

Oltre all'intervento sul luogo dell'incidente, finalizzato al soccorso e al recupero dei feriti, è necessario prevedere una serie di attività che garantiscano l'assistenza alle vittime e ai loro familiari nonché alla popolazione anche indirettamente interessata dall'evento:

- attività di assistenza medica agli illesi (Servizio sanitario aeroportuale);
- assistenza psicologica agli illesi (ASL);
- assistenza ai familiari per il riconoscimento delle salme (ASL);
- distribuzione di generi di conforto (gestore aeroportuale);
- individuazione dell'area destinata all'accoglienza ed all'assistenza dei familiari delle vittime (gestore aeroportuale);
- organizzazione di un eventuale ricovero alternativo (vettore);
- predisposizione di un servizio di trasporto alternativo e di altro genere di supporto logistico (vettore).

La gestione delle attività di assistenza alle vittime ed ai loro familiari è affidata al vettore coinvolto nell'incidente, in aderenza allo specifico piano da quest'ultimo predisposto e approvato dall'ENAC o dall'autorità competente.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del regolamento UE n. 996/2010 l'ENAC, nell'ambito della propria organizzazione, individua uno o più referenti incaricati di essere le persone di contatto con le vittime e i loro familiari, acquisendo a tal fine le dovute informazioni dal vettore coinvolto.


Il Prefetto assume, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L'attività di informazione istituzionale ed i rapporti con i mass media spettano esclusivamente all'ENAC ed all'ANSV, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, spetta all'ANSV, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010, rendere pubbliche eventuali informazioni sulle osservazioni dei fatti e sullo svolgimento dell'inchiesta di sicurezza.

3.4 Il centro operativo di emergenza.

In caso di incidente, presso ogni aeroporto viene attivato il centro operativo di emergenza (previsto nei piani di emergenza aeroportuali) che, in particolare, provvede a:

- supportare le richieste che pervengono dal luogo dell'incidente attraverso il direttore tecnico dei soccorsi il quale, in ogni caso, informa costantemente il centro sulla situazione dell'area di intervento;
- tenere costantemente informati l'ufficio gestione delle emergenze - Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile e la sala crisi dell'ENAC, aggiornandoli sull'evoluzione complessiva dell'evento;
- tenere i rapporti con l'ANSV al fine di ricevere ogni utile informazione per la gestione dell'evento, nonché agevolarne lo svolgimento dei compiti di istituto;
- organizzare le attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria.



La responsabilità dell'approntamento, attivazione e gestione del centro operativo per l'emergenza è affidata al gestore aeroportuale.

Il centro operativo per l'emergenza è composto: da qualificati rappresentanti della società di gestione che, oltre a sovrintendere alle attività di soccorso di diretta pertinenza, garantiscono le predisposizioni dei necessari servizi di assistenza; dai rappresentanti delle sedi interne all'aeroporto delle forze istituzionali preposte al soccorso e può comprendere anche i rappresentanti delle strutture territoriali di Protezione civile, le organizzazioni di volontariato, laddove attivate, e altri enti/istituzioni necessari alla gestione dell'emergenza in considerazione delle caratteristiche dell'evento.

Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l'evento, ovvero risultasse necessaria una attività di coordinamento sovraregionale, le autorità territoriali rappresentate nel centro operativo per l'emergenza potranno richiedere, attraverso l'ufficio gestione delle emergenze - Sala situazione Italia, l'intervento del Dipartimento della Protezione civile.

Nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione civile, sentito il Presidente della Regione interessata, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile provvede a coordinare gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso così come previsto dall'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

In mare.

In caso di incidente a mare o di ammaraggio di un aeromobile, il flusso di comunicazioni e la gestione dell'emergenza si articolano secondo le modalità descritte nel capitolo 2. Il coordinamento e l'impiego delle unità di soccorso è quindi assicurato dall'organizzazione preposta al S.a.R. marittimo che, immediatamente allertata dagli enti aeronautici, opera in stretto raccordo con:

L'ENAC, che fornirà tutte le conoscenze tecniche utili all'intervento, le informazioni relative alle persone coinvolte nell'incidente e quelle per l'assistenza alle vittime e ai loro familiari;

L'ANSV, che fornirà le istruzioni per la corretta preservazione delle evidenze utili all'inchiesta di sicurezza.

L'attività di informazione istituzionale ed i rapporti con i mass media spettano esclusivamente all'ENAC ed all'ANSV, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, spetta all'ANSV, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010, rendere pubbliche eventuali informazioni sulle osservazioni dei fatti e sullo svolgimento dell'inchiesta di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del regolamento UE n.996/2010, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto nell'ambito della propria organizzazione individua uno o più referenti incaricati di essere le persone di contatto con le vittime e i loro familiari, acquisendo a tal fine le dovute informazioni dal vettore coinvolto.

Sulla terra ferma al di fuori del perimetro aeroportuale, o comunque dell'area di giurisdizione aeroportuale

Un incidente connesso all'impatto di un aeromobile con la terra ferma, è assimilabile - salvo, in genere, la diversa estensione territoriale dell'area interessata da relitti o resti - a quanto avviene in caso di esplosioni o crolli di strutture con il coinvolgimento di un gran numero di persone. Il centro di controllo competente per lo spazio aereo interessato dall'incidente informa ed attiva i servizi aeroportuali di pronto intervento e di soccorso, nonché la sala crisi dell'ENAC che allerta immediatamente l'ufficio gestione delle emergenze - Sala situazione Italia (S.S.I.) del Dipartimento della Protezione civile, le sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e l'ANSV.

Il flusso delle comunicazioni e la gestione dell'emergenza si articolano secondo le modalità descritte nel capitolo 1 e nel capitolo 3.3.

L'ENAC fornirà tutte le conoscenze tecniche utili all'intervento, le informazioni relative alle persone coinvolte nell'incidente e quelle per l'assistenza alle vittime e ai loro familiari;

L'ANSV fornirà al direttore tecnico dei soccorsi le istruzioni per la corretta preservazione delle evidenze utili all'inchiesta di sicurezza.

L'attività di informazione istituzionale ed i rapporti con i mass media spettano esclusivamente all'ENAC ed all'ANSV, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, spetta all'ANSV, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010, rendere pubbliche eventuali informazioni sulle osservazioni dei fatti e sullo svolgimento dell'inchiesta di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del regolamento UE n.996/2010, l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura territorialmente competente, nell'ambito della propria organizzazione, individua uno o più referenti incaricati di essere le persone di contatto con le vittime e i loro familiari, acquisendo a tal fine le dovute informazioni dal vettore coinvolto.»

La presente direttiva verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

12A04686

